Allegato a)

Comune di Lizzano in Belvedere

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

TITOLO 1
SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Art. 1 - Premessa.

L'Amministrazione Comunale di Lizzano in Belvedere, nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione residente (adulti, anziani, minori e disabili) e a integrazione dei servizi socio-sanitari di cui all' Art. 20 L.R. 5/94 e come modificata dalla Legge Regionale n. 2/2003 " Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", eroga buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità e contributi economici al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di disagio economico-sociale.

Art. 2 - Destinatari.

Destinatari sono le persone anziane, adulte, minori o disabili che si trovino in condizione di difficoltà economica dovuta a debolezza strutturale del nucleo familiare di appartenenza, gravi condizioni socio-sanitarie e/o presenza di gravi patologie, perdita occupazionale anche legata alla attuale congiuntura economica, difficoltà temporanee dovute a situazioni straordinarie di emergenza presenti, anche temporaneamente, sul territorio del Comune .

Art. 3 - Finalità.

Scopo dell'intervento è quello di fornire in modo saltuario, non continuativo e/o occasionale un aiuto economico finalizzato a soddisfare un momentaneo bisogno di sussistenza a cui l'utente non è in grado di far fronte autonomamente né con l'aiuto dei propri familiari e che non sia contemporaneamente coperto da altri Servizi dell'amministrazione comunale o dall'ASL in base all'accordo di programma vigente: tale intervento deve essere effettuato nella stretta osservanza del singolo Piano di Assistenza Individuale (redatto dall'assistente sociale di riferimento) o, qualora non esista tale figura, sulla osservanza dei principi sanciti dal presente regolamento.

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e tutela del bambino;
- alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze;
- alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati da1 precedente comma;
- al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Gli interventi previsti saranno comunque caratterizzati:

Dalla temporaneità, in quanto devono per tipologia, durata e frequenza soddisfare le necessità dell'utente per il tempo strettamente indispensabile al superamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Dalla complementarietà, in quanto devono concorrere con quelli dei familiari, dei parenti o altri coinvolti nel programma, al raggiungimento di un soddisfacente grado di autonomia della persona.
Dalla specificità, in quanto non devono sostituirsi ad attività che l'utente possa svolgere da solo o con l' aiuto dei familiari, tendendo quindi alla massima attivazione delle capacità potenziali residue dell'utente.

Art. 4 - Requisiti per l'accesso al servizio.
Per l'accoglimento della domanda è necessaria la residenza nel comune di Lizzano in Belvedere, oltre alla segnalazione da parte del SERT, CSM o dal Servizio Sociale dell'ASL di Porretta Terme.
L'utente dovrà essere in possesso di un documento di identità valido: acquisizione e trattamento dei dati personali avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e s.m.i.
Potranno essere erogati buoni spesa o contributi economici qualora il valore Isee risulti pari o inferiore al minimo vitale così come annualmente definito dall'Inps e pubblicato nelle apposite tabelle, (salvo casi eccezionali comprovati da relazione dettagliata e motivata del servizio di presa in carico).
L'utente dovrà presentare una attestazione Isee in corso di validità, riferita ai redditi dell'anno precedente; è consentita l'eccezione solo entro i primi tre mesi dell'anno, in attesa che vengano rilasciati i CUD aggiornati da datori di lavoro e/o enti previdenziali.

Art. 5 - Modalità di accesso al servizio.
Per l'accesso al servizio è necessario presentare domanda all'ufficio Servizi Sociali del Comune per mezzo dell'apposito modello, all'uopo predisposto, allegato al presente regolamento.
La domanda verrà valutata, sulla base del presente regolamento, dall'assistente sociale di competenza o in mancanza dall'ufficio competente: l'ufficio stesso provvederà a comunicare all'utente l'esito della domanda stessa ed eventualmente ad erogare il beneficio concesso.

Art. 6 - Buoni spesa: modalità di erogazione.
Ogni anno verrà messo a disposizione un fondo destinato all'erogazione di "buoni spesa":
attraverso una procedura ad evidenza pubblica (annuale) verranno individuati esercenti operanti sul territorio per l'acquisto di beni di prima necessità.
La concessione di buoni spesa avviene mediante determinazione del Responsabile del Servizio, una volta verificata la disponibilità; l'utente potrà ritirarli presso l'ufficio servizi sociali.
I buoni spesa sono finalizzati tassativamente all'acquisto di generi di prima necessità.
I buoni sono inoltre:

- cumulabili;
- non convertibili in valuta;
- contenenti la dicitura "no acquisto alcolici e ricariche tel.";
- con validità predefinita;
- nominativi e quindi non cedibili;

Il punto vendita è tenuto a verificare l'identità di coloro che utilizzano il buono spesa pertanto l'utente deve presentarsi presso il punto vendita munito di documento d'identità.
Possono essere erogati uno o più buoni, del valore nominale di € 25,00 cadauno, a seconda delle singole necessità di volta in volta individuate e comunque in misura, di solito, non superiore a 4 (quattro) buoni al mese per nucleo.
Casi eccezionali verranno valutati di concerto con l'assistente sociale di riferimento.

Art. 7 - Contributi economici: modalità di erogazione.
La concessione di contributi economici avviene mediante determinazione del Responsabile del Servizio, valutata la domanda sulla base del presente regolamento e/o su richiesta dell'assistente sociale di riferimento, nell'ambito del budget annualmente assegnato dalla Giunta comunale.
L'entità del contributo viene definita sulla base delle singole necessità individuate partendo da un contributo base di € 100,00 mensili, previo progetto personalizzato redatto dall'Assistente Sociale responsabile del caso, per un massimo di 6 (sei) mesi consecutivi e rinnovabili fino ad un massimo di un anno.

In caso di particolari e straordinarie situazioni di disagio potranno essere erogati, sempre su richiesta dell'Assistente sociale responsabile del caso, contributi straordinari una-tantum per un importo massimo di € 500,00.

Art. 8 - Pagamento diretto di beni e servizi.

Consiste nel pagamento effettuato direttamente dal Comune al creditore per le seguenti casistiche:

- utenze esterne - pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce etc.), di spese per acquisto generi di prima necessità, di canoni di affitto, acquisto di farmaci, etc.;
- utenze comunali: pagamento diretto della retta a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa dipendenti o presso ristoranti convenzionati, rette asilo, trasporti etc.), pagamento di tributi comunali (rifiuti, acquedotto ecc);

Art. 9 - Anticipazioni di economato.

E' prevista l'erogazione di contributi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di euro 150,00 ciascuno, mediante buono di pagamento dell'economo comunale:
per poter aver accesso al contributo l'assistente sociale o l'Ufficio comunale competente dovrà far prevenire al Servizio economico finanziario un modulo recante le spese da sostenere e le motivazioni in ordine alla straordinarietà ed urgenza dell'intervento e allo stato di effettivo bisogno del beneficiario, debitamente firmato dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Art. 10 – Motivi di esclusione.

Costituiscono motivi di esclusione dal contributo di integrazione al minimo vitale:
a) reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
b) Incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
c) Mancata presentazione alle verifiche periodiche;
d) mancata collaborazione nell'attuazione del progetto individuale e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, ecc.);
e) Mancata attivazione nel reperimento di risorse nell'ambito famigliare anche allargato.

INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DEI MINORI

Art. 11 - Affido familiare.

Il sevizio viene reso nel pieno rispetto della legislazione al momento vigente e ss.mm. e nell'osservanza del D.G.R. n.846 del 11 giugno 2007 della Regione Emilia Romagna.
La direttiva armonizza le diverse funzioni istituzionali e sociali, riconosce l'autonomia e la centralità degli Enti locali nella programmazione e realizzazione del sistema territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, la funzione di raccordo svolta dalle Province e quella di indirizzo della Regione, finalizzata a garantire a tutti l'esigibilità dei diritti e a valorizzare la partecipazione dei soggetti del terzo settore, nella programmazione e nella realizzazione del sistema integrato.
L'affido familiare rappresenta un aiuto importante per bambini e famiglie che si trovano a vivere in situazione di momentaneo disagio (problemi di salute, economici, di lavoro…). In tali circostanze, il bambino ha la possibilità di essere accolto per un periodo definito in un nucleo familiare diverso da quello d'origine.
L'affido è una risposta definita in un preciso tempo che ha l'obiettivo fondamentale di garantire al bambino condizioni adeguate per crescere il più serenamente possibile in attesa di ritornare dai suoi genitori quando questi saranno di nuovo in grado di occuparsi di lui.

Tale intervento è radicalmente diverso dall'adozione, con la quale non va confuso infatti, mentre con l'adozione vengono definitivamente interrotti i rapporti tra il bambino e i suoi genitori naturali, durante

l'affido i legami con la famiglia d'origine vengono mantenuti con frequenza e modalità stabilite dal servizio sociale.

L'affido familiare è regolamentato dalla legge n. 184/83 modificata con la legge n. 149/01 e dalla Direttiva Regionale n.846 del 11/06/07 e si rivolge a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.
Tramite l'affido familiare, si consente di affidare temporaneamente a un'altra famiglia, o anche a una persona sola, bambini che vivono condizioni di grave disagio all'interno della propria famiglia di origine. Il bambino tornerà alla propria famiglia quando la situazione di crisi che ha determinato questa separazione, viene superata.
Ogni affido è progettato con operatori dei Servizi Sociali del territorio che hanno, sin dall'inizio, il compito di affiancare il bambino, la sua famiglia e la famiglia di appoggio (affidataria).
L'affido può svolgersi:

- in forma residenziale o a tempo pieno, dove l'inserimento del minore in una altra famiglia ha carattere di continuità e residenziale;
- a tempo parziale, dove l'inserimento in un altro nucleo è previsto per alcuni giorni alla settimana, o per alcuni periodi di tempo breve e determinato.

Il Servizio viene garantito in forma diretta o in convenzione con altro soggetto pubblico.

Art. 12 - Pacchetto scuola.
Il Comune di Lizzano in Belvedere istituisce un unico incentivo economico per il diritto allo studio denominato "pacchetto scuola".
Il "pacchetto scuola" è destinato a studenti residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado statale, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a € 10.000,00.

Il "pacchetto scuola" consiste in una provvidenza economica unica destinata a studenti in condizioni socio economiche difficili, residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere, finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, materiale didattico e servizi scolastici e di trasporto).

Il pacchetto scuola viene corrisposto, ai beneficiari, dal Comune nel rispetto dei criteri e con le modalità indicati nell'apposito bando.

L'importo del pacchetto risulta diversamente quantificato per ordine e grado di istruzione secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

Scuola secondaria di primo grado	Tutte le classi € 100,00
Scuola secondaria di secondo grado	Tutte le classi € 250,00

Gli importi indicati possono essere variati dalla Giunta Comunale.
Per ciascun anno, in sede di stesura del Bilancio di previsione, il Consiglio Comunale stabilisce la somma complessiva da mettere a Bando.

La graduatoria dei soggetti idonei al contributo "Pacchetto Scuola" sarà formulata d'ufficio, in ordine di ISEE crescente e senza distinzione di ordine e grado di scuola e sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.
Sulla base dell'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie, sarà pubblicata la graduatoria dei beneficiari.

Servizio di trasporto e pasto.
I servizi vengono resi dal comune, sia in forma diretta che in forma esterna, al fine di garantite il diritto allo studio a tutti i nostri studenti e alunni che frequentano la scuola dell'obbligo.

Considerata l'alta valenza che si attribuisce alla scuola materna, i servizi vengono estesi e garantiti anche a questo grado di istruzione.

Le rette per coloro che intendono fruire dei servizi di mensa e trasporto vengono calcolate sulla base delle fasce di reddito ISEE come definite di seguito:

da	€. 0,00	a €. 5.999,00	Fascia A (esonero totale)
da	€. 6.000,00	a €. 9.999,00	Fascia B
da	€. 10.000,00	a €. 19.999,00	Fascia C
oltre	€. 20.000,00		Fascia D (retta intera)

Le relative tariffe vengono annualmente definite dalla giunta comunale.

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E/O DISABILI

Art. 13 - Servizio di Taxi Sociale.

Il servizio di "Taxi sociale" fa parte della più generale rete degli interventi in campo sociale istituiti dal Comune di Lizzano in Belvedere finalizzati a rimuovere situazioni che impediscono alla persona di poter essere autonoma.

Il servizio è rivolto prioritariamente a residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, trasportabili con mezzo non attrezzato per invalidi non deambulanti.

Il servizio di taxi sociale ha le seguenti finalità:

- promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione, nonché sostenerla, supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare;
- favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari;
- attivare reti di solidarietà sociale del territorio, al fine di favorire un migliore inserimento delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale.

Titolarità del servizio.

Il Comune di Lizzano in Belvedere è il titolare del servizio che potrà gestire direttamente o tramite apposito soggetto, compreso il volontariato, individuato con le modalità previste dalle vigenti normative.

E' garantito il principio di riservatezza, in linea con quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 196/2003.

Utenti del servizio.

Possono usufruire del servizio:

a) anziani ultra sessantacinquenni, con reti familiari ed informali carenti;

b) disabili adulti;

c) soggetti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità temporanea alla guida che non possono usufruire dei normali mezzi di trasporto pubblico.

Possono altresì usufruire del servizio soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità.

Sono escluse dal servizio le persone non deambulanti, quelle che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Requisiti di accesso.

I requisiti di accesso al servizio di taxi sociale sono i seguenti:

- residenza nel Comune di Lizzano in Belvedere;
- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento;

- mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Tipologia del servizio.
Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede l'accompagnamento:
- presso strutture sanitarie pubbliche e private per visite mediche e/o specialistiche, terapie e riabilitazione;
- presso gli istituti di credito (banche, posta, ecc.);
- presso strutture protette e punti CUP per prenotazioni mediche;
- per il disbrigo di pratiche burocratiche;
- per acquisti, oltre i confini comunali, che non abbiano il carattere della quotidianità;
- per la partecipazione ad iniziative a valenza sociale organizzate o promosse dal comune.

Per situazioni particolari, valutate di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune, possono essere effettuati anche trasporti per altre motivazioni, purché le richieste siano di tipo para-sanitario, riabilitativo o socio-assistenziale.

L'uso del taxi sociale ha, di norma, carattere non continuativo.

Modalità di accesso al servizio.
Le domande per l'accesso al servizio sono presentate dal richiedente al Servizio Sociale comunale, con l'apposito modulo allegato al presente regolamento, che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, e al quale deve essere allegata certificazione medica attestante l'idoneità della persona ad essere trasportata con una autovettura non attrezzata per disabili non deambulanti.

Alla domanda può essere allegata:
- documentazione di carattere socio-sanitario;
- dichiarazione sostitutiva unica (attestazione ISEE) ai sensi del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 nel solo caso di richiesta di riduzione della compartecipazione economica.

I richiedenti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità temporanea alla guida devono allegare alla richiesta copia della certificazione medica che attesti la condizione fisica e l'inidoneità alla guida. Per queste persone l'ammissione al servizio è concessa per un periodo non superiore a quello della durata della temporanea riduzione della capacità motoria o della temporanea inidoneità alla guida attestata dal certificato medico. Entro SEI giorni dalla richiesta il Servizio Sociale comunale provvede a comunicare al richiedente l'ammissione al servizio o l'impossibilità all'ammissione. In quest'ultimo caso deve essere data comunicazione motivata al richiedente. L'ammissione al servizio è comunicata dai Servizi Sociali Comunali, in seguito alla richiesta del servizio conforme a quanto prima esplicitato oltre che alla verifica dei requisiti.

Compartecipazione economica al servizio.
Il richiedente il servizio taxi sociale è soggetto alla compartecipazione economica al servizio.
Il pagamento avviene di norma bimestralmente tramite pagamento del bollettino inviato alla residenza del richiedente dal personale amministrativo del Servizio Sociale comunale sulla base del numero dei viaggi effettuati nel corso del mese precedente e/o alla distanza chilometrica a seconda della destinazione.
La Giunta Comunale determina con proprio atto le quote di compartecipazione dell'utente e le fasce ISEE di riferimento, compresa la fascia di esenzione totale: coloro che non intendono presentare la dichiarazione sostitutiva unica sono soggetti al pagamento della compartecipazione alla spesa nella misura massima.
In caso di sosta superiore a 45 minuti (es. visita medica ospedaliera, ecc.) in cui è necessaria la presenza dell'accompagnatore l'importo verrà considerato maggiorato del 50%.

Funzionamento del servizio.
Il servizio funziona, di norma, sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (escluso i giorni festivi), stante la disponibilità dei volontari e/o degli addetti al trasporto.

Per eventuali esigenze di particolari utenti seguiti dai servizi sociali potrà essere predisposto un orario differente di funzionamento del servizio.
Il servizio si riserva, in base alla propria organizzazione, di valutare le priorità di accesso e si obbliga a comunicare all'utente l'eventuale impossibilità di eseguire il trasporto richiesto, almeno tre giorni lavorativi prima del giorno stabilito per l'intervento.

Norme di comportamento.
Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

a. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
b. la richiesta del trasporto deve essere formulata al Servizio Sociale comunale almeno TRE giorni prima della data del trasporto. Nella richiesta deve essere specificato oltre al nominativo della persona da trasportare, la struttura presso la quale deve essere accompagnato e l'orario entro il quale la stessa si deve trovare presso la struttura;
c. non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
d. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio;
e. al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori. In mancanza di detta indicazione non verrà effettuato il trasporto dell'accompagnatore;
f. per casi specifici il Servizio Sociale comunale può richiedere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona;
g. deve essere accettato l'orario del trasporto stabilito dal Servizio Sociale comunale sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle dell'utente.

Sospensione dal servizio.
La sospensione dal servizio può avvenire:

a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti contestati in forma scritta all'utente dal Servizio Sociale comunale;
b. in seguito al mancato rispetto, per più di tre volte consecutive, delle norme di comportamento;
c. in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con un preavviso di almeno TRE giorni.

Il servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (rottura mezzo, improvvisa indisponibilità di personale…), da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Verifiche.
Il Servizio Sociale comunale verifica annualmente che i requisiti di accesso stabiliti nel presente Regolamento persistano, in caso contrario è prevista la dimissione dal servizio.

Dimissioni.
Le dimissioni avvengono:

a) nel caso indicato al precedente articolo;
b) nel caso in cui venisse registrato il mancato pagamento della quota di compartecipazione per tre mesi;
c) nel caso di almeno tre contestazioni scritte all'utente.

Art. 14 – Altri Servizi

1 - Servizio di spesa a domicilio.

Il servizio è riservato alle persone completamente non autosufficienti (anche temporaneamente) ed è svolto in collaborazione con le Associazioni di volontariato locali.

2 – Un libro a domicilio.

Per le persone anziane e non autosufficienti viene garantito il prestito interbibliotecario a domicilio, il servizio sarà prestato e organizzato in convenzione con le Associazioni di volontariato locali.

3 – Corsi di ginnastica per anziani.

Il Comune organizza corsi di ginnastica per anziani. I corsi sono finalizzati al benessere psico-fisico delle persone, in particolare dei residenti anziani. L'obiettivo è il mantenimento delle autonomie motorie, della salute psichica dei partecipanti, oltre al contrasto all'isolamento sociale di soggetti fragili con scarse occasioni di frequentazioni sociali e che pertanto rischiano di rimanere escluse dal tessuto sociale del territorio.

Le attività vengono organizzate e gestite direttamente dagli Uffici Comunali competenti con l'autonomia necessaria a garantire la massima partecipazione dei nostri cittadini.

TITOLO 2
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL PAESE E PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE

Art. 15 – Ruolo del Comune.

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 16 – Finalità.

1. Al fine di incentivare le attività economiche e commerciali ricadenti nell'ambito comunale e valorizzare il tessuto economico e produttivo del nostro territorio, sono concessi benefici economici sotto forma di contributi, direttamente correlati alle imposte locali versate, per incentivare la creazione di nuove imprese che dimostrino di produrre occupazione stabile.
2. In particolare le imprese che possono beneficiare del contributo di cui al comma precedente sono tutte quelle insediate sul territorio, regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. la cui costituzione sia avvenuta successivamente al 1°settembre 2014.
3. Nel caso in cui le attività economiche e commerciali di cui ai commi precedenti, ricadano nella zona del **centro abitato**, e più precisamente nelle seguenti vie:

Lizzano in Belevedere	Via III Novembre Via Baruffi Via della Pieve
Vidiciatico	Via Marconi Piazza XXVII Settembre Via delle Are Via Panoramica Via Farneti
Querciola	Via Direttissima Via Giuriolo Piazza Don Leopoldo Lenzi Via Fioresi Viale della Madonna
Villaggio Europa	Via Nazionale Via Corno Alle Scale
La Cà	Via M. Acero

Poggiolforato	Via Chiesina Farnè
Farnè	Farnè Centro
Rocca Corneta	Tutto il paese
Gabba	Strada Provinciale
Monteacuto	Tutto il Paese
Pianaccio	Tutto il Paese
Madonna dell'Acero	Tutto il paese

la costituzione della nuova impresa, avvenuta successivamente al 1° settembre 2014, non avrà la necessità di dimostrare la creazione di nuova occupazione stabile.
Alla Giunta Comunale è demandata la possibilità di variare lo stradario di 1^ applicazione.

Art. 17 - Tipologia di benefici.
L'entità complessiva dei contributi erogabili viene stabilita annualmente in sede di redazione del bilancio di previsione.
I benefici economici consistono nell'erogazione di contributi la cui quantificazione è rapportata ai tributi comunali, regolarmente versati, strettamente correlati alla nuova attività, per un massimo di tre anni dall'inizio dell'attività stessa.
Il diritto ad accedere ai contributi cessa a decorrere dal quarto anno di attività.
La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali (IMU, TASI, Addizionale Irpef, TOSAP, Imposta sulla pubblicità) regolarmente pagati nel periodo di riferimento.

Art. 18 - Soggetti beneficiari.
1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto alle imprese commerciali, industriali, artigianali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Lizzano in Belvedere secondo le seguenti tipologia giuridiche:

- SNC – società in nome collettivo;
- SAS – società in accomandita semplice;
- SRL – società a responsabilità limitata;
- SPA – società per azioni;
- SAPA – società in accomandita per azioni;
- Società Cooperative;
- Ditte individuali.

2. Per ottenere le agevolazioni ***di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16***, il beneficiario dovrà dimostrare la creazione di nuovi livelli occupazionali ed in particolare di un livello minimo di posti di lavoro pari a 1 dipendente a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per almeno un anno.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato l'agevolazione è estesa a tre anni dall'inizio dell'attività, diversamente nel caso di assunzione a tempo determinato per almeno un anno l'agevolazione è estesa alla durata di due anni dall'inizio dell'attività.
Nel caso di nuova attività economica di cui al comma 3 dell'art. 16 l'agevolazione è estesa a tre anni dall'inizio dell'attività.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);
- le imprese commerciali con forme speciali di vendita "apparecchi/distributori automatici";

- le imprese “Compro Oro” o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un compenso in denaro;
- tutte le imprese, di qualsiasi tipo e natura, che all'interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. n.773/1931, o che siano titolari di sale V.L.T. (Video Lottery Terminal);
- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Lizzano in Belvedere e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere;
- Gli ambulatori e le cliniche veterinarie;
- Le farmacie, i presidi socio-sanitari e ospedalieri, le Case di riposo, le strutture sanitarie in genere;
- i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 19 – Procedure.

1. Il Comune provvederà entro il 28 febbraio di ogni anno a pubblicare all'albo pretorio e sul proprio sito istituzionale apposito avviso, dandone anche adeguata diffusione nel territorio comunale.

2. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Lizzano in Belvedere entro il 30 aprile di ogni anno istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

3. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.

4. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio, al mantenimento dell'attività intrapresa e veridicità delle dichiarazioni rese, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo previste in bilancio, i singoli contributi saranno proporzionalmente ridotti. L’ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non potrà essere comunque superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di riferimento. Le istanze presentate oltre il termine di scadenza non saranno tenute in considerazione.

TITOLO III

Art. 20 – Motivi di esclusione.
Costituiscono motivi di esclusione dal contributo di integrazione al minimo vitale:
a) reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
b) Incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
c) Mancata presentazione alle verifiche periodiche;
d) mancata collaborazione nell'attuazione del progetto individuale e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, ecc.);
e) Mancata attivazione nel reperimento di risorse nell'ambito famigliare anche allargato.

Art. 21 - Recuperi e rivalse.
Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso di assistiti indigenti con un impegno di pagamento da sottoscriversi prima dell'erogazione del contributo stesso.
In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito, o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo.
Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dell'Ufficio servizi sociali, che provvederà a trasmetterla al legale incaricato dall'ente.

Art. 22 - Interruzione dell'intervento assistenziale.
Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso ad assistiti indigenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.
E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 23 - Norma transitoria. Decorrenza delle norme regolamentari.
Le norme del presente regolamento trovano applicazione a partire dalla data di esecutività della delibera.